Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 6 agosto 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 209 DEL 6 AGOSTO 1963:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 aprile 1963, n. 994.

Schema di regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente il personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le mansioni di servizio nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali sono svolte da personale della carriera ausiliaria, di cui all'art 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e si distinguono in mansioni speciali e mansioni ordinarie.

Art. 2.

Disimpegnano mansioni speciali: il maestro di casa, il cuoco, l'infermiere, il guardarobiere, il custode di giorno e il custode di notte.

I servizi di mensa, di cucina, di anticamera, gli altri incarichi di carattere generale inerenti ai servizi stessi e tutti gli altri servizi di istituto sono disimpegnati dal personale ausiliario con mansioni ordinarie.

L'assegnazione del personale, di cui al precedente comma, è disposta dal capo dell'Istituto che, al fine di assicurare il miglior funzionamento dei servizi, può trasferire, in relazione alle attitudini di ciascuno, il personale da un servizio all'altro.

Il personale con mansioni speciali, che sia libero da normali impegni di servizio, può essere, temporaneamente, assegnato dal capo d'Istituto ad assolvere altri compiti propri del personale della carriera ausiliaria.

Art. 3.

I posti di ruolo sono conferiti mediante concorso nazionale.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova di scrittura sotto dettato e da un esperimento pratico diretto ad accertare l'attitudine dei candidati a svolgere le mansioni speciali.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Gli aspiranti ai posti di infermiere debbono essere in possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla competente autorità.

I posti di infermiere e di custode di notte negli Istituti di educazione femminile sono riservati alle donne.

Possono, altresì, essere, in tutto o in parte, riservati alle donne i posti di ruolo negli Istituti femminili secondo le prescrizioni del bando.

I vincitori, prima di assumere servizio, sono sottoposti a visita schermografica.

L'espletamento del concorso, per quanto non previsto dal presente regolamento, è disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme di esecuzione.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai posti di cui al precedente articolo, è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta da un presidente e da due membri, tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un rettore dei Convitti nazionali e da una direttrice degli Educandati femminili statali.

Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere, uno dei due membri dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione è sostituito da un sanitario designato dal Ministero della sanità.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto della Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe o a segretario.

Art. 5.

Nell'applicazione dell'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, i posti di ruolo sono conferiti al personale che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, non abbia superato il 64° anno di età e presti lodevole servizio, da almeno due anni, nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali.

Gli aspiranti ai posti di infermiere debbono essere in possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla competente autorità.

L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nella qualifica di bidello, in seguito ad accertamento dei requisiti posseduti dagli aspiranti alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961 n. 831, in relazione all'anzianità di servizio degli aspiranti ed al giudizio complessivo, espresso con motivato rapporto del capo dell'Istituto, approvato dal Consiglio di amministrazione, che illustri le mansioni disimpegnate, il rendimento in servizio, le qualità personali e il comportamento di ciascuno nell'Istituto e fuori dell'Istituto.

L'ordine di ruolo è determinato dall'anzianità di servizio prestato alle dipendenze degli Istituti da ciascuno e, a parità di anzianità, dalla maggiore età.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1963, n. 995.

Rettifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, 31 dicembre 1962, n. 1932 e 19 aprile 1963, n. 692, di ripartizione di posti di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con il quale sono stati istituiti seicento nuovi posti di assistente ordinario per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64, e 1964-65;

Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 24 gennaio 1962, n. 17, che riserva il 40% dei posti da istituire per l'anno accademico 1962-63 agli assistenti straordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 19 febbraio 1963, con il quale, in sede di ripartizione di trecentocinquantatre posti di assistente ordinario — non riservati — di cui al citato art. 51 della legge n. 1073, venne attribuito alla Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari un posto di assistente ordinario ad una cattedra che fu indicata con la denominazione di « Patologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica »;

Vista la rettorale 12 marzo 1963, n. 1737, con la quale l'Università di Sassari fa rilevare che la denominazione della cattedra cui è stato assegnato il posto in questione è, invece, « Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica »;

Visto l'ordinamento didattico che reca la suddetta denominazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 19 febbraio 1963, con il quale, in sede di ripartizione di duecentoquaranta posti di assistente di ruolo, riservati per concorso agli assistenti straordinari, venne attribuito un posto alla cattedra

di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, in corrispondenza del nominativo dell'assistente straordinario dott. Pier Luigi Prati, come risulta dalla graduatoria di anzianità allegata al decreto in parola;

Vista la rettorale 26 gennaio 1963, n. 755, con la quale la predetta Università di Modena, nel far presente che per errore materiale — nell'elenco a suo tempo inviato — il nominativo dell'assistente straordinario dott. Pier Luigi Prati venne indicato in corrispondenza della cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica mentre il medesimo si trovava ad essere in servizio quale assistente straordinario presso la cattedra di Patologia speciale medica e metodologica clinica;

Ritenuta la necessità di provvedere, in conseguenza, alla rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932;

Visto l'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 755, con cui sono stati istituiti, fra l'altro, cento nuovi posti di assistente ordinario in aggiunta ai posti istituiti per l'anno accademico 1962-63, con l'art. 51, primo comma, della citata legge n. 1073;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 692, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 25 maggio 1963, con il quale, in sede di ripartizione dei suddetti posti, è stato attribuito un posto di assistente ordinario alla cattedra di Economia e politica agraria della Facoltà di agraria dell'Università di Pisa;

Considerato che con i decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933 e 19 aprile 1963, n. 692, sono stati attribuiti due posti di assistente di ruolo alla cattedra di Economia e politica agraria della Facoltà di agraria dell'Università di Pisa e ravvisata l'opportunità — in vista di precise esigenze scientifiche e didattiche — che uno dei suddetti posti come sopra assegnati alla cattedra di Economia e politica agraria — e precisamente quello attribuito con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 692 — venga, invece, assegnato alla cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica della Facoltà di farmacia del predetto Ateneo;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una parziale rettifica dei citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933; 31 dicembre 1962, n. 1932 e 19 aprile 1963, n. 692, nel senso che:

a) nel primo dei suddetti decreti il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra indicata con la denominazione di Patologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica della Facoltà di medicina veterinaria della Università di Sassari debba, invece, ritenersi attribuito alla cattedra di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica della stessa Facoltà del medesimo Ateneo;

b) nel secondo dei citati decreti il posto di assistente ordinario attribuito alla cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Modena debba ritenersi assegnato alla cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica della stessa Facoltà del medesimo Ateneo;

c) nel terzo dei decreti in parola il posto di assistente ordinario attribuito alla cattedra di Economia e politica agraria della Facoltà di agraria dell'Università di Pisa debba ritenersi, invece, assegnato alla cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica della Facoltà di farmacia della stessa Università;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è rettificato nel senso che la denominazione della cattedra, cui è stato assegnato il posto di assistente, indicata come « Patologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica » è rettificata come segue:

« Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica ».

Art. 2.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, è rettificato nel senso che il posto di assistente ordinario attribuito alla cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena deve intendersi assegnato, con la stessa decorrenza, alla cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica, della stessa Facoltà del medesimo Ateneo, sempre in corrispondenza del nominativo dello assistente straordinario dott. Pier Luigi Prati.

Art. 3.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 692, è rettificato nel senso che il posto di assistente ordinario attribuito alla cattedra di Economia e politica agraria della Facoltà di agraria della Università di Pisa deve ritenersi assegnato, dalla stessa data, alla cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica della Facoltà di farmacia della stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963, n. 996.

Revoca delle dichiarazioni di endemia malarica per i comuni di Castrovillari, Cetraro, Grimaldi e Rende della provincia di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota 28 maggio 1963, n. 3106, con la quale il medico provinciale di Cosenza trasmette la proposta e la relativa documentazione per la revoca delle dichia-

razioni di zone di endemia malarica per i comuni di Castrovillari, Cetraro, Grimaldi e Rende di quella Provincia;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visti i regi decreti 8 luglio 1903, n. 338, con il quale furono, tra l'altro, dichiarate le zone malariche dei comuni di Castrovillari, Grimaldi e Rende e 13 settembre 1903, n. 454, con il quale fra l'altro fu dichiarata la zona malarica del comune di Cetraro;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Castrovillari, Cetraro, Grimaldi e Rende della provincia di Cosenza, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1963

SEGNI

JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. **997**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Coniugi Luigi De Grandi - Amelia Bolchini - Premio alla Bontà », con sede in Varese.

N. 997. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Coniugi Luigi De Grandi Amelia Bolchini Premio alla Bontà », con sede in Varese, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. **998**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile « E. Usuelli Ruzza » di Padova.

N. 998. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile « E. Usuelli Ruzza » di Padova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. **999**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per il commercio « E. P. Michetti » di Pescara.

N. 999. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per il commercio « E. P. Michetti » di Pescara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1963, n. **1000**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning, con sede in Firenze.

N. 1000. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica della Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning, con sede in Firenze e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1963, n. **1001**.

Fusione delle Opere pie « Casa delle Fanciulle San Giuseppe » e « Conservatorio delle Fanciulle », con sede in Adrano (Catania), in un solo Ente, denominato: « Casa delle Fanciulle Gesù, Giuseppe e Maria ».

N. 1001. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno le Opere pie « Casa delle Fanciulle San Giuseppe » e « Conservatorio delle Fanciulle » con sede in Adrano (Catania), vengono fuse in unico ente, denominato « Casa delle Fanciulle di Gesù, Giuseppe e Maria », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1963, n. **1002**.

Fusione di cinquantaquattro opere pie, con sede in Bologna, in un solo Ente, denominato: « Opere pie dotali riunite, amministrate dal Monte di Bologna ».

N. 1002. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, cinquantaquattro opere pie, amministrate dal « Monte di Bologna », con sede in Bologna, vengono fuse in un solo ente, denominato « Opere pie dotali riunite, amministrate dal Monte di Bologna », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1963, n. 1003.

Autorizzazione al « Centro di assistenza ospedaliera S. Romanello » di Milano, ad accettare una donazione.

N. 1003. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, il « Centro di assistenza ospedaliera S. Romanello » di Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dai coniugi Felice Mira ed Ada Balzarini di un terreno di mq. 4500 del valore di L. 5.000.000, sito in San Fermo della Battaglia (Como), da utilizzare per la costruzione della nuova sede dell'Istituto « Ala materna », gestito dal Centro suddetto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1963.

Costituzione delle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1963-1964.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428,

Visti il decreto ministeriale 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 28, foglio n. 117, con cui venivano costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle stazioni radiotrasmittenti, per il biennio 1961-62 e le integrazioni ad esso apportate con decreti ministeriali 9 settembre 1961, decreto ministeriale 6 dicembre 1961, decreti ministeriali 2 aprile 1962, decreto ministeriale 7 aprile 1962 e decreto ministeriale 25 giugno 1962;

Viste le designazioni dei componenti artisti, fatte dai sindaci dei Comuni in cui le Commissioni hanno sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Per il biennio 1963-64, le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni, nelle sedi sotto indicate, saranno costituite dai seguenti componenti:

ANCONA

Pesce dott. Santino Mario, direttore di Circolo costruzioni TT e TT., presidente;
Balletti geom. Francesco, membro artista;
Serrini prof. Giuseppe, radioutente membro.

BARI

D'Orsi ing. Antonio, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Balice prof. Onofrio, membro artista;
Palmiotti don Antonio, radioutente membro.

BOLOGNA

Paxia dott. Giuseppe, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Bartolotti dott. Mirella, membro artista;
Basile prof. Stefano, radioutente membro.

BOLZANO

Rangone ing. Piercesare, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Lazzarini prof. Carlo, membro artista;
Raffeiner on. avv. Joseph, radioutente membro.

CAGLIARI

Milella dott. Giuseppe, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Ferrari prof. Dario, membro artista;
Cima ing. Teodoro, radioutente membro.

CATANIA

De Levis ing. Carlo Maria, ispettore principale tecnico A.S.S.T., presidente;
Sciavarello prof. Nunzio, membro artista;
Lo Presti Salvatore, radioutente membro.

FIRENZE

Cocuzza ing. Luigi, Direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Dainelli cav. Raffaele, radioutente membro;

GENOVA

Ciaramella ing. Aurelio, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
They maestro Alfredo, membro artista;
De Negri Teofilo Ossian, radioutente membro.

MILANO

Gotta ing. Elio, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Cenzato dott. Giovanni, membro artista;
Barcia ing. Paolino, radioutente membro.

NAPOLI

Lamberti ing. Ernesto, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Riccio ing. Raffaele, radioutente membro.

PALERMO

Gazzè ing. Corrado, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Raccuglia maestro Filippo Ernesto, membro artista;
Ziino prof. Ottavio, radioutente membro.

REGGIO CALABRIA

Santonastaso ing. Teodoro, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Lenzzi Domenico, radioutente membro.

ROMA

Sabbatini dott. Alfredo, ispettore generale tecnico P.T., presidente;
Mucci avv. Emidio, radioutente membro.

TORINO

Gelmi ing. Giuseppe, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Rocca maestro Lodovico, membro artista;
Soldi prof. Mario, radioutente membro.

VENEZIA

Simonetti ing. Erminio, direttore Circolo costruzioni T.T., presidente;
Bianchi maestro Gabriele, membro artista;
Lecco Ferdinando, radioutente membro.

Art. 2.

Con decreto successivo saranno designati i membri artisti per le sedi di Firenze, Napoli, Reggio Calabria e Roma.

Art. 3.

Ai componenti le Commissioni verrà corrisposto un compenso, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La presunta spesa complessiva di L. 1.200.000 graverà sul cap. 38 art. 1 del bilancio passivo dell'Amministrazione P.T., esercizio 1962-63 e 1963-64.

Art. 4.

La Società concessionaria dei servizi di radiodiffusione rilascerà ai componenti le Commissioni, di cui al presente decreto, le licenze di servizio previste dall'art. 7 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1963

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1963
Registro n. 30, *foglio n.* 251

(7261)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1963.

Determinazione dei posti di organico dei bidelli addetti ai servizi di educazione fisica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 10 della legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduto l'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, ratificato con legge 29 giugno 1951, n. 558;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduta la legge 1° luglio 1940, n. 899;

Ritenuta la necessità di determinare, a decorrere dal 1° ottobre 1959, dal 1° ottobre 1960 e dal 1° ottobre 1961 il numero complessivo dei posti di ruolo per i bidelli addetti ai servizi di educazione fisica nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1959, il numero complessivo dei posti di ruolo per i bidelli addetti ai servizi di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica è stabilito in 1300.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1960, il numero complessivo dei posti di ruolo per i bidelli addetti ai servizi di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica è stabilito in 1400.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1961, il numero complessivo dei posti di ruolo per i bidelli addetti ai servizi di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica è stabilito in 1528.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 aprile 1963

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1963
Registro n. 40 *Pubblica istruzione, foglio n.* 270

(7231)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1963.

Ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1963, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa — attraverso l'ammasso volontario — a favorire in particolare la raccolta delle piccole partite di lana, al fine di agevolarne, con la formazione di lotti omogenei, il collocamento a prezzi più remunerativi per i produttori medesimi;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di contributi statali sia negli interessi sui prestiti contratti da Enti ed Associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti ai conferenti all'ammasso, che nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state stabilite le direttive d'intervento ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che, in relazione all'entità della produzione lanaria, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di un quantitativo di lane tessili fino a 2 milioni di chilogrammi;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico Ente che disponga di adeguate attrezzature in tutte le Provincie interessate alla produzione lanaria e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di

acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1963, fino a due milioni di chilogrammi di prodotto.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle lane tessili, da attuare nelle tradizionali zone di produzione, secondo le direttive che saranno stabilite dalla Commissione centrale di cui al successivo art. 8, è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, la quale è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali, nonchè di attrezzature di enti agrari e di cooperative di produttori, da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione nella misura dell'80%;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 230 milioni. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 230 milioni di lire.

Art. 4.

I prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti dovranno essere effettuati ad un tasso di interesse non superiore al 6% annuo e lo ammontare degli acconti stessi non dovrà essere inferiore all'80% del valore di mercato delle lane, determinato convenzionalmente dalla Commissione centrale di cui al successivo art. 8.

Art. 5.

In ogni Provincia ove viene attuato l'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1963, è istituita una Commissione provinciale nominata dal prefetto e così composta:

dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla sua Amministrazione;

da un rappresentante del Consorzio agrario provinciale;

da un rappresentante dell'Associazione provinciale della pastorizia.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra ente gestore e conferente in ordine alle operazioni di ammasso e all'apprezzamento del prodotto conferito. In questo ultimo caso si procederà al prelievo di 4 campioni di 500 grammi ciascuno, che verranno controfirmati dal magazziniere e dal conferente, sigillati alla presenza di questo ultimo e inviati: uno al magazziniere, uno al conferente, due alla sede del Consorzio agrario competente, che ne invierà uno alla predetta Commissione provinciale per dirimere la controversia.

Qualora il giudizio della Commissione non venga accettato da una delle parti, il quarto campione dovrà essere rimesso, a cura del Consorzio agrario provinciale, all'Istituto sperimentale zootecnico di Roma per un ulteriore giudizio, il cui risultato sarà riconosciuto definitivo ed inappellabile da entrambe le parti.

Art. 6.

Le condizioni generali in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, nonchè i rapporti con i conferenti, sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali condizioni sono riportate a tergo della domanda di partecipazione all'ammasso e devono essere accettate da ciascun conferente.

Art. 7.

La lana è apprezzata (resa e classifica) — all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato — da una Commissione provinciale di apprezzamento, nominata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura così composta:

da un esperto non armentario, che la presiede;

da un rappresentante dei conferenti;

da un rappresentante del Consorzio agrario provinciale.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento nel quale debbono essere specificati la qualità, il colore, lo stato (sucido o saltato), il peso netto, il numero delle balle, il tipo e la resa media della lana consegnata e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere la anticipazione presso uno degli sportelli degli istituti bancari incaricati del pagamento.

I conferimenti delle lane all'ammasso volontario possono essere effettuati entro e non oltre il 31 agosto 1963.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste è istituita una Commissione centrale per l'ammasso volontario della lana composta da:

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;

un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari;

due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria;

un rappresentante dell'Associazione nazionale della pastorizia;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Detta Commissione ha il compito di:

a) ripartire il quantitativo ammassabile di cui allo art 1 del presente decreto tra le diverse Provincie di produzione;

b) stabilire il valore medio di mercato della lana ai fini della misura degli acconti da corrispondere ai conferenti a termini del precedente art 4,

c) assistere l'ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso nelle Provincie in cui esso viene effettuato;

d) stabilire le direttive di massima per la vendita del prodotto conferito e per le eventuali preliminari lavorazioni del prodotto al fine di agevolarne il collocamento;

e) risolvere, inappellabilmente, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra ente gestore e conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

f) esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione.

Art 9.

Ai fini dell'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 3, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire entro la data del 31 ottobre 1963 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire, per ciascuna Provincia, il costo pro quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, custodia, conservazione, apprezzamento, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, lavaggio e relativo trasporto, consegna agli acquirenti, spese generali di amministrazione).

Le operazioni di lavaggio dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Commissione centrale di cui all'art. 8 del presente decreto;

b) dimostrare, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

c) fornire, per ogni Provincia, l'elenco nominativo dei conferenti, vistato dal presidente della Commissione provinciale di cui all'art 5, con l'indicazione del quantitativo di lana da ciascuno conferito.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo ente gestore, ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso, istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 10.

Sulla lana conferita all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297

Art 11

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 3 e al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione — verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, in base alla qualità e alle caratteristiche delle singole partite conferite.

Per consentire che, all'atto della ripartizione dello ammontare dei ricavi ai conferenti, possano essere corrisposti ai conferenti stessi i contributi di cui all'art 3, la Federazione italiana dei Consorzi agrari potrà chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste acconti pari all'ammontare dei contributi spettanti per ciascuna Provincia, dopo che saranno state determinate le spese di gestione ai sensi dell'art. 9, lettera *a*).

Art. 12.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 13.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato, la Federazione italiana dei consorzi agrari presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione dell'ammasso volontario, distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 8 e sottoposto al parere della Commissione consultiva centrale di cui al precedente art 9, dovranno essere indicati: i quantitativi di lane conferiti e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esso compresi gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art 14.

Per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è impegnata la somma di L. 230 milioni sul capitolo 140/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1962-63.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1963
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 303

(7247)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1963.

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede del Palazzo di giustizia Decreto concessione contributo legge 15 febbraio 1957, n. 26.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 8 agosto 1962, del comune di Santa Maria Capua Vetere;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Caserta approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 700 milioni per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Santa Maria Capua Vetere un nuovo edificio da destinare a sede del Palazzo di giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede del Palazzo di giustizia, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Domenico Andriello, Mario Russo, Enrico Amoroso e Pietro Raucci, il comune di Santa Maria Capua Vetere è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 700.000.000 (settecentomilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Santa Maria Capua Vetere un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 48.457.000 (quarantottomilioniquattrocentocinquantasettemila), annue e per la durata di anni venti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Santa Maria Capua Vetere, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente articolo 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1963
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 240. — GALLUCCI

(7268)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1963.

Determinazione del prezzo del sale destinato alle industrie per prelevamenti da effettuarsi presso i Depositi generi di monopolio di Venezia, Tortona, Sampierdarena e Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 10 febbraio 1956, n. 55;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1962, che determina il prezzo industriale per la vendita del sale comune alle industrie elencate nell'art. 21 della legge 907 succitata;

Ritenuta la necessità di consentire che il prelevamento del sale per le industrie innanzi indicate abbia luogo anche presso i Depositi generi di monopolio di Venezia, Sampierdarena, Tortona e Civitavecchia al prezzo di L. 2500 la tonnellata, oltre il rimborso delle spese di trasporto, facchinaggio e sofisticazione sostenute dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato per il trasferimento del sale;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Il sale destinato alle industrie elencate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel nuovo testo recato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, può essere prelevato per quantitativi non inferiori a 2000 quintali l'anno anche presso i Depositi generi di monopolio di Venezia, Tortona, Sampierdarena e Civitavecchia al prezzo di L. 2500 la tonnellata oltre al rimborso alla Amministrazione dei monopoli delle spese di trasporto, facchinaggio e sofisticazione sostenute per il trasferimento del sale dai luoghi di produzione ai suddetti Depositi, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1963

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1963
Registro n. 13 Monopoli, foglio n. 247. — FERRUCCI

(7257)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1963.

Autorizzazione al comune di Termoli a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura. Decreto concessione contributo legge 15 febbraio 1957, n. 26.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 7 settembre 1962, del comune di Termoli;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Campobasso approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 55.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Termoli un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Cacchione Vittorio ed arch. De Felice Antonio, il comune di Termoli è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 55.000.000 (cinquantacinquemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Termoli un contributo straordinario da prelevare sulla somma stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.584.000 (tremilionicinquecentottantaquattromila) annue e per la durata di anni venti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Termoli il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
Bosco

Il Ministro per l'interno
Taviani

Il Ministro per il tesoro
Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1963
Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 323. — Gallucci

(7269)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, numero 2412, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Bari e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

115) Bari-Aeroporto	km.	6+317
128) Toritto-Quasano	»	9+390
Totale	km.	15+707

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la nota n. 4891 del 28 giugno 1963 dell'Amministrazione provinciale di Bari;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le due strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1963

Il Ministro: Sullo

(7195)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1963.

Revisione dei limiti di vincolo panoramico della zona sottostante la via Dall'Ongaro del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1959, con cui è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona sottostante la via Francesco Dall'Ongaro, sita nell'ambito del comune di Roma e delimitata dalla via Francesco Dall'Ongaro, dalle particelle catastali 126, 474, 135, 458 e 136 (comprese), via Traversari, particelle catastali 141 e 236 (comprese), via Trastevere, particelle catastali 144, 120, 192, 193, 121, 197, 119, 125 e la parte del 117 e 118 a sud della retta congiungente il limite delle particelle catastali 119 e 197 su via Dall'Ongaro;

Considerato che la planimetria agli atti del comune di Roma, giusta l'art 4 della legge sopracitata, venne a suo tempo redatta secondo le suddette indicazioni, di modo che il lato nord-est della zona vincolata è indicato con una retta che ha inizio dal confine tra le particelle catastali 119 e 197 e termina sulla via Dall'Ongaro, al vertice della particella catastale 125, mentre tale delimitazione non corrisponde alle indicazioni catastali che prevedono la esistenza di particelle non menzionate nel decreto di cui trattasi e interessanti le aree su cui insistono le costruzioni di proprietà della Società Dall'Ongaro e dei signori Tonelli;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 maggio 1963, nel rilevare la suddetta circostanza e lo stato di fatto esistente per le citate costruzioni di proprietà della Società Dall'Ongaro e dei signori Tonelli, per cui non sussistono motivi per sottoporre a vincolo le particelle catastali su cui insistono i fab-

bricati stessi, ha in effetti proposto di contrassegnare la zona di vincolo per il lato nord-est, con una linea spezzata che seguendo in parte la linea di confine delle particelle 117, 119 e 118, escluda la particella 508, su cui insiste la costruzione della Società Dall'Ongaro e comprendente porzioni già erroneamente indicate come appartenenti alle particelle 117 e 118, ed escluda, inoltre, le particelle 563, 564, 565 e 566 sulle quali insiste la costruzione dei signori Tonelli e che furono erroneamente comprese nelle particelle 118 e 125 del decreto surrichiamato, per terminare sulla via Dall'Ongaro.

Riesaminata la questione anche sotto l'aspetto paesaggistico, indipendentemente cioè da quanto sopra, e rilevato che, in seguito alla realizzazione della costruzione da parte della Società Dall'Ongaro, viene già preclusa dal lato nord-est della strada la visuale godibile dalla stessa via, onde la nuova costruzione Tonelli non arreca alcun ulteriore pregiudizio alla detta visuale che, d'altronde, sarà assicurata dalla creazione di un piazzale panoramico da parte del comune di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Il vincolo panoramico di cui alle premesse è compreso entro i confini e le particelle catastali, seguenti, quali risultano dalla planimetria allegata al presente decreto: da via Francesco Dall'Ongaro, alle particelle catastali 126, 474, 135, 458 e 136 (comprese), da via Traversari, alle particelle catastali 141 e 236 (comprese): dal viale Trastevere alle particelle catastali 144, 120, 192, 193, 121, 197 119, 125, 118 e 117 (parte).

Art. 2.

Il soprintendente ai monumenti del Lazio curerà gli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Roma, addì 24 luglio 1963

Il Ministro: Gui

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 43

Oggi, sabato 25 maggio 1963, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Roma: via Dall'Ongaro, Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 11, il vice presidente, prof. arch. Carlo Ceschi, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, dopo ampia discussione:

Vista la lettera ministeriale del 20 maggio 1963, divisione II, intesa a richiedere il parere della Commissione stessa circa l'eventuale possibilità di restringere la zona vincolata di via Dall'Ogaro, a norma dell'art. 14 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357:

Vista la proposta di vincolo relativa a via Dall'Ongaro, quale punto di visuale, ed il decreto ministeriale del 19 gennaio 1959, che approva la predetta proposta;

Rilevato che la volontà della Commissione nell'avanzare la proposta di vincolo era essenzialmente la tutela della visuale godibile nel tratto di via Dall'Ongaro immediatamente a valle dell'incrocio con via Filopanti, in corrispondenza del futuro belvedere previsto dal Comune in piano regolatore nel tratto stesso di tale via;

Rilevato ancora che il limite della zona vincolata, in mancanza di precisi elementi locali, ha dovuto essere tracciato su elementi catastali;

Esaminata la documentazione sul frazionamento catastale della zona, dalla quale risulta il difetto di aggiornamento della carta allegata al vincolo e sulla quale pertanto il limite della particella catastale 125 è erroneamente spostato verso nord;

Osservato inoltre lo stato di fatto creatosi verso il lato nord-est di via Dall'Ongaro in seguito alla realizzazione della costruzione da parte della Società Dall'Ongaro, che ha precluso da quel lato la visuale godibile dalla via stessa;

Constato che in effetti all'atto del decreto di vincolo, per le mutate condizioni di fatto e per la differente ripartizione catastale, sia la costruzione della Società Dall'Ongaro, edificata sulla particella 508, che quella oggi Tonelli in corso sulle particelle 563, 564, 565, sono risultate interessare particelle non menzionate nel decreto 19 gennaio 1959, che in effetti potevano ritenersi escluse dal vincolo, anche se parzialmente comprese entro la retta riportata nella cartina allegata al vincolo;

La Commissione all'unanimità esprime il parere che, come risulterebbe inutile affermare oggi l'esistenza del vincolo sulla particella 508, dove è ormai da tempo l'edificio della Società Dall'Ongaro, sia analogamente superfluo confermarlo per le adiacenti particelle 563, 564 e 565 della proprietà Tonelli e che pertanto, lasciando invariata la citazione delle particelle catastali nel decreto 19 gennaio 1959, sia sufficiente modificare a planimetria, escludendo semplicemente quelle particelle non menzionate nel decreto stesso.

In base al suddetto parere la zona vincolata resterebbe raffigurata nella nuova piantina che si allega.

(*Omissis*).

Il segretario: Angelo Moreschini

Il vice presidente: Carlo Ceschi

(7270)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ascoli Piceno n. 12374 datata 8 luglio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il sig. Capponi Piero membro della citata Commissione quale rappresentante del Genio civile con il dott. ing. Scendoni Renato;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Scendoni Renato è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno quale rappresentante del Genio civile in sostituzione del sig. Capponi Piero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1963

Il Ministro: Delle Fave

(7233)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 6 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1963, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 295

Il decreto del Presidente della Repubblica, adottato il 9 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1962, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 398, concernente la concessione della croce al valor militare al partigiano combattente Amparone Mario, è rettificato come segue per quanto riguarda il nominativo e la data del fatto d'arme apposta in calce alla motivazione:

« Amparone Giovanni » anzichè « Amparone Mario ».

« Val Infernotto di Bagnolo, 12 dicembre 1944 » anzichè « Val Infernotto di Bagnolo, 17 dicembre 1944 ».

(6550)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventisei società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 luglio 1963, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dello art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa edilizia « Valdarno », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Interlandi in data 10 agosto 1954, repertorio n. 4018;

2) Società cooperativa « C.E.M.A. Carpentieri e Muratori Associati », con sede in Ospitaletto Bresciano (Brescia), costituita per rogito Bettoni in data 9 novembre 1957, repertorio n. 26732;

3) Società cooperativa « Barbieri Aversa », con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Napolitano in data 18 gennaio 1955, repertorio n. 542/332;

4) Società cooperativa edilizia « Annibale », con sede in Capua (Caserta), costituita per rogito Maturo in data 1° agosto 1957, repertorio n. 2746;

5) Società cooperativa « La Falterona », con sede in Castagno di San Godenzo (Firenze), costituita per rogito Del Panta in data 23 agosto 1950, repertorio n. 6260;

6) Società cooperativa di consumo « Al Buon Mercato », con sede in Alvito (Frosinone), costituita per rogito Fanelli in data 13 gennaio 1945, repertorio n. 3208;

7) Società cooperativa edilizia « Tommasini », con sede in Ausonia (Frosinone), costituita per rogito Castelli in data 29 giugno 1946, repertorio n. 692;

8) Società cooperativa « Allevatori Mucche in Fida E.N.D.S.I. », con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Petrarcone in data 4 febbraio 1948;

9) Società cooperativa « Artigiana di produzione e consumo », con sede in Pontecorvo (Frosinone), costituita per rogito Caporrini in data 30 settembre 1945, repertorio numero 25917;

10) Società cooperativa edilizia « Dalila Zona San Fruttuoso », con sede in Genova, costituita per rogito Petraroli in data 18 novembre 1958, repertorio n. 4286;

11) Società cooperativa edilizia « Val di Chienti », con sede in Sforzacosta (Macerata), costituita per rogito Borri in data 25 febbraio 1955, repertorio 2274;

12) Società cooperativa edilizia « Mens et labor », con sede in Suzzara (Mantova), costituita per rogito Fiaccadori in data 16 gennaio 1955, repertorio n. 3365;

13) Società cooperativa edilizia « La Milanesina » con sede in Milano, costituita per rogito Giuliani in data 19 maggio 1954, repertorio n. 16922;

14) Società cooperativa edilizia « Alba-Città Studi », con sede in Milano, costituita per rogito Parigi in data 5 novembre 1958, repertorio n. 5345;

15) Società cooperativa edilizia « Metron », con sede in Milano, costituita per rogito Marsala in data 6 febbraio 1958, repertorio n. 13048;

16) Società cooperativa « La Patria tra i grandi invalidi di guerra con decreto vitalizio di pensione », con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Petrucci in data 16 marzo 1953, repertorio n. 20671;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro « Pincio », con sede in Novafeltria (Pesaro), costituita per rogito Fanti in data 23 novembre 1955, repertorio n. 262;

18) Società cooperativa edilizia « Ippocampo Tirreno », con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 21 marzo 1953, repertorio n. 18506;

19) Società cooperativa edilizia « Medaglia d'oro Soldero d'Incau », con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 11 dicembre 1956, repertorio n. 9516;

20) Società cooperativa edilizia « Rossella » (ora « Quota 12 »), con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 10 giugno 1954, repertorio n. 51924;

21) Società cooperativa edilizia « Nu quart'e luna », con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 16 settembre 1954, repertorio n. 19001;

22) Società cooperativa « C.R.E.A. Cooperativa Romana Edilizia Aedificare », con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 9 maggio 1952, repertorio n. 15084;

23) Società cooperativa edilizia « Casa delle Rose », con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 27 maggio 1952, repertorio n. 15168;

24) Società cooperativa edilizia « La Tranquillità », con sede in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 3 maggio 1952, repertorio n. 23611;

25) Società cooperativa edilizia « Concordia », con sede in Salerno, costituita per rogito Sarno in data 25 ottobre 1954, repertorio n. 30814;

26) Società cooperativa edilizia « Sant'Andrea », con sede in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 26 marzo 1956, repertorio n. 24870.

(7056)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Ferrara, n. 11480, in data 19 febbraio 1963, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Oreste Buzzi un immobile sito in via del Paradiso n. 14 di Ferrara, al prezzo di L. 8.000.000.

(7035)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,72
1 Dollaro canadese	573,512
1 Franco svizzero	143,835
1 Corona danese	89,892
1 Corona norvegese	86,882
1 Corona svedese	119,66
1 Fiorino olandese	172,057
1 Franco belga	12,443
1 Franco francese	126,682
1 Lira sterlina	1738,45
1 Marco germanico	155,784
1 Scellino austriaco	24,06
1 Escudo Port.	21,675

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fermo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 7 gennaio 1963 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fermo;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fermo, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Milella dott. Michele	punti	81,22	su 132
2.	Riccitiello dott. Ciro	»	79,84	»
3.	Fanelli dott. Filippo	»	78,11	»
4.	Baventore dott. Francesco	»	76,55	»
5.	Bertinetti dott. Mario	»	76,47	»
6.	Panebianco dott. Gaetano	»	75,50	»
7.	Carlevaro dott. Oscar	»	75,23	»
8.	Lo Iacono dott. Domenico	»	75 —	»
9.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,61	»
10.	Lugli dott. Francesco	»	74,21	»
11.	Martino dott. Francesco	»	74,10	»
12.	Ferri dott. Raffaele	»	74,05	»
13.	Colonna Giovanni	»	73,50	»
14.	Curcio dott. Antonio	»	73,27	»
15.	Genovese dott. Stanislao	»	73,21	»
16.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	72,65	»
17.	Laudante dott. Carmine	»	72,28	»
18.	Romano dott. Francesco	»	70,14	»
19.	Schlitzer dott. Pasquale	»	69,96	»
20.	Ferrigni dott. Giovanni	»	69,50	»
21.	Zaccaria dott. Mario	»	69,38	»
22.	Manfredi dott. Francesco	»	69,22	»
23.	Coppa dott. Gerardo	»	68,92	»
24.	Palatiello dott. Vincenzo	»	68,69	»
25.	Alagna dott. Gaetano	»	68,75	»
26.	Mancini dott. Rocco	»	67 —	»
27.	Fuscà dott. Cesare	»	66,78	»
28.	Curulli dott. Agostino	»	65,77	»
29.	Amelio dott. Enrico	»	65,72	»
30.	Tollis Aldo	»	65,40	»
31.	Coverlizza Mario	»	65,22	»
32.	Cusumano dott. Lorenzo	»	64,60	»
33.	Fedele dott. Antonio	»	64,50	»
34.	Romano dott. Pasquale	»	63,06	»
35.	Magli Francesco	»	63 —	»
36.	Cappa Francesco	»	62,89	»
37.	Brancati Corrado	»	62,50	»
38.	Poglio Secondo	»	62,45	»
39.	Gasponi Vittorio	»	61,60	»
40.	Vannocchi Gregorio	»	61,26	»
41.	Nervo Carlo	»	61 —	»
42.	Russo Luigi	»	60,83	»
43.	Pastore dott. Ettore	»	60,50	»
44.	Ilari Ettore	»	60 —	»
45.	Caruso dott. Antonio	»	58,58	»
46.	Trapani Leopoldo	»	58,56	»
47.	Bertino dott. Giuseppe	»	55,31	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(7202)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lugo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 marzo 1963 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel Comune di Lugo;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lugo, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Milella dott. Michele	punti	82,22	su 132
2.	Riccitiello dott. Ciro	»	81,84	»
3.	Tarabini dott. Ludovico	»	80,95	»
4.	Gitti dott. Diamante	»	80,06	»
5.	Di Pietro dott. Alfio	»	79,27	
6.	Baventore dott. Francesco	»	78,55	»
7.	Fanelli dott. Filippo	»	77,61	»
8.	Costanzo dott. Giuseppe	»	77,45	»
9.	Carlevaro dott. Oscar	»	77,23	»
10.	Ciani dott. Vittorio	»	77,22	»
11.	Rondinini dott. Aleardo	»	77,13	»
12.	Lo Iacono dott. Domenico	»	77 —	»
13.	Colonna Giovanni	»	76,50	»
14.	Bertinetti dott. Mario	»	75,47	»
15.	Genovese dott. Stanislao	»	75,21	»
16.	Pieschi dott. Antonio	»	74,95	»
17.	Fiduccia dott. Benedetto	»	74,83	»
18.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	74,65	»
19.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,61	»
20.	Cambiaghi dott. Italo (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	74,50	»
21.	Panebianco dott. Gaetano	»	74,50	»
22.	Camato dott. Michele	»	74,48	»
23.	Ganci dott. Rosario	»	74,30	»
24.	Lombardi dott. Antonio	»	73,81	»
25.	Cerruti dott. Carlo	»	73,13	»
26.	Curcio dott. Antonio	»	72,27	»
27.	Passarelli Igino	»	72,22	»
28.	Cassano dott. Pasquale	»	71,80	»
29.	Galli Emilio	»	71,26	»
30.	Schlitzer dott. Pasquale	»	70,96	»
31.	Coppa dott. Gerardo	»	70,92	»
32.	Zaccaria dott. Mario	»	69,38	»
33.	Belvedere dott. Giuseppe	»	69,36	»
34.	Simeone dott. Mariangelo	»	68,86	»
35.	Alagna dott. Gaetano	»	68,75	»
36.	Curulli dott. Agostino	»	67,77	»
37.	Rocchi dott. Carlo	»	67,36	»
38.	Coverlizza dott. Mario	»	67,22	»
39.	Fuscà dott. Cesare	»	66,78	»
40.	Cusumano dott. Lorenzo	»	66,60	»
41.	Crea Giuseppe	»	66,50	»
42.	Medicamento dott. Umberto	»	66,35	»
43.	Pittà dott. Giuseppe	»	64,96	»
44.	Fedele dott. Antonino	»	64,50	»
45.	Magli Francesco	»	64 —	»
46.	Romano dott. Pasquale	»	63,06	»
47.	Franzoni Ferrante	»	63	»
48.	Russo Luigi	»	62,83	»
49.	Poglio Secondo	»	62,45	»
50.	Nervo Carlo	»	61 —	»
51.	Pastore dott. Ettore	»	60,50	»
52.	Finarelli dott. Arnaldo	»	60,42	»
53.	Trapani Leopoldo	»	58,56	»
54.	Petronio Bartolomeo	»	58,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(7203)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

Sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa-Aeronautica dispensa n. 11 del 1° giugno 1963, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 febbraio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

(7255)

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

Sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa-Aeronautica dispensa n. 9 del 1° maggio 1963, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 febbraio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

(7256)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a trenta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del mese di agosto 1963, n. 8, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1963, registro n. 8, foglio n. 332, che approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a trenta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1962, registro n. 12, foglio n. 365.

(7259)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a trenta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1962, registro n. 3, Lavoro e previdenza sociale foglio n. 225, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 206 del 16 agosto 1962, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1963, registro n. 1, Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 311, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera in data 23 gennaio 1963, con la quale il prof. Franco Guidotti, rinuncia, per altri impegni, all'incarico conferitogli;

Visto il telegramma in data 25 gennaio 1963, con il quale è stata chiesta al Ministero della pubblica istruzione la sostituzione del prof. Guidotti con altro docente;

Considerato che il predetto Ministero ha, per le vie brevi, designato il prof. Vincenzo Sinagra, ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Palermo;

Decreta:

Il prof. Vincenzo Sinagra, ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Palermo, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso a trenta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, bandito con decreto ministeriale 6 febbraio 1962, in sostituzione del prof. Franco Guidotti, che ha rinunciato all'incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1963
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 280

(7213)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4900 del 19 novembre 1962, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso per le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1961, bandito con decreto del medico provinciale n. 1513 del 10 aprile 1962;

Viste le rinuncie delle precedenti classificate;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti approvata con decreto del medico provinciale n. 4899 del 19 novembre 1962, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espresso dalle stesse nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4900 del 19 novembre 1962, le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

a) Goretti Anselmina, Dorgali;
b) Bassi Andreasi Bruna, Fonni;
c) Pattelli Oriele, Meanasardo;
d) Cherchi Teresa, Atzara;
e) Tamburini Ines, Ilbono;
f) Alterio Giovanna, Gairo;
g) Musanti Liliana, Consorzio Austis-Teti;
h) Quoti Carmela, Oniferi;
i) Mazzaglia Elvira, Ussassai;
l) Anedda Salvina, Serri.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 16 luglio 1963

Il medico provinciale: PUTZU

(7072)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 178 del 15 gennaio 1963, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Rionero in Vuture, Venosa, Lauria ed Anzi;
Visto il decreto n. 1450 dell'11 giugno 1963, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;
Visti i verbali della Commissione e riconosciutane la regolarità;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli artt. 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Pittella Domenico . . . . punti 133,030 su 200
2. Linzalata Domenico . . . . » 109,344 »
3. Bonomo Salvatore . . . . » 107,222 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 16 luglio 1963

Il medico provinciale: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Rionero in Vulture, Venosa, Lauria ed Anzi;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;
Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati risultati idonei al concorso in premessa specificato, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Pittella Domenico: Lauria;
2) Linzalata Domenico: Venosa;
3) Bonomo Salvatore: Anzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Potenza, addì 16 luglio 1963

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(7022)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 384 del 10 novembre 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario dell'Ufficio autonomo di igiene e profilassi al comune di Paderno Dugnano e n. 3840/1 in data 3 aprile 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Esaminati i verbali d'esame e la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della votazione conseguita e riscontratane la regolarità;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Macagnino Gino . . . . . . punti 144,830
2. Paterlini Fermo . . . . . . » 140,125

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Milano, addì 16 luglio 1963

Il medico provinciale: VEZZOSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto e richiamato il proprio decreto n. 3840/2 in data 16 luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario dell'Ufficio autonomo di igiene e profilassi al comune di Paderno Dugnano;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore del concorso;
Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Macagnino Gino è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse e nominato ufficiale sanitario in prova dell'Ufficio autonomo di igiene e profilassi del comune di Paderno Dugnano.
Il predetto assumerà servizio entro il 30 agosto 1963.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio e del comune di Paderno Dugnano.

Milano, addì 16 luglio 1963

Il medico provinciale: VEZZOSO

(7023)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.